

GUIDA PRATICA AL SOVRAINDEBITAMENTO

Famiglie, Consumatori e Piccoli Imprenditori

Negozi, Partite IVA, Lavoratori Autonomi

Normativa: D.Lgs. 14/2019 (CCII) – Aggiornato al D.Lgs. 136/2024 (Correttivo Ter)

Artt. 65–73 e Artt. 74–83 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

1. Cos'è il Sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è la condizione in cui una persona fisica o un piccolo operatore economico non riesce a far fronte regolarmente ai propri debiti con le risorse disponibili. Non è necessario essere formalmente "falliti": è sufficiente trovarsi in una situazione concreta di crisi o insolvenza.

Quando si è in stato di sovraindebitamento?

I flussi di cassa nei prossimi 12 mesi non bastano a pagare i debiti in scadenza;

Sono in corso inadempimenti: rate non pagate, cartelle esattoriali, pignoramenti, fermi amministrativi;

Esistono fatti esteriori che dimostrano l'incapacità di rispettare le obbligazioni.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) mette a disposizione DUE procedure distinte a seconda del tipo di debitore e dell'origine dei debiti:

PARTE A	PARTE B
Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore <i>Artt. 67-73 CCII</i> Per: famiglie, pensionati, dipendenti con debiti personali (affitto, prestiti, bollette, tasse personali). NON per debiti da attività d'impresa.	Concordato Minore <i>Artt. 74-83 CCII</i> Per: commercianti, artigiani, negozianti, partite IVA, lavoratori autonomi, imprenditori agricoli, ex imprenditori. Debiti da attività d'impresa o misti.

PARTE A

Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Artt. 67-73 CCII | Per famiglie e persone fisiche con debiti personali

2. Il Piano del Consumatore: chi puo' accedere

2

Questo strumento e' riservato esclusivamente alle persone fisiche i cui debiti derivano da esigenze di vita personale o familiare, non da attivita' d'impresa o professionale.

Requisiti soggettivi (tutti obbligatori):

- Essere una persona fisica (non una societa', non una ditta individuale attiva);
- I debiti devono essere di natura strettamente personale/familiare: prestiti al consumo, mutuo sulla casa, affitto abitazione, bollette, tasse personali (IRPEF da lavoro dipendente o pensione, IMU sull'abitazione propria, tributi comunali);
- Trovarsi in stato di crisi o insolvenza;
- Non aver causato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;
- Non essere stati esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda;
- Non aver beneficiato dell'esdebitazione per piu' di due volte in passato.

Attenzione: cosa NON e' il consumatore

Chi ha o ha avuto un negozio, una partita IVA, una ditta individuale NON e' un consumatore puro, anche se l'attivita' e' gia' chiusa. I debiti legati all'attivita' (IVA, contributi INPS da commerciante, debiti verso fornitori, affitto del negozio) sono debiti d'impresa e NON rientrano in questa procedura.

Unica eccezione giurisprudenziale: se i debiti d'impresa sono una parte minima del totale (orientamento Trib. Trani 2023), si puo' valutare l'accesso al piano del consumatore. Ma in presenza di debiti significativi da attivita', lo strumento e' il Concordato Minore (Parte B di questa guida).

3. Debiti fiscali ammessi nel Piano del Consumatore

Attenzione: solo i debiti fiscali di natura personale rientrano nel piano del consumatore. Non quelli legati ad attivita' d'impresa o professionale.

Tipo di debito fiscale	AmMESSO nel Piano del Consumatore?
IRPEF da lavoro dipendente o pensione non pagata	SI' - debito personale, pienamente ammesso

IMU sulla prima casa o seconda casa privata	SI' - tributo personale, ammesso
TARI, tributi comunali personali	SI' – ammesso
Cartelle ADER su debiti personali	SI' - ammesso, inclusa la falcidia (pagamento parziale)
IVA da attivita' commerciale o professionale	NO - debito d'impresa, va nel Concordato Minore
Contributi INPS da commerciante o lavoratore autonomo	NO - debito d'impresa, va nel Concordato Minore
IRPEF da reddito d'impresa o professionale	NO - va nel Concordato Minore
Debiti verso fornitori del negozio	NO - va nel Concordato Minore

Esempio pratico: pensionato con debiti fiscali personali

Caso: pensionato con reddito netto di 900 euro/mese. Debiti: IRPEF arretrata 18.000 euro, IMU non pagata 4.000 euro, prestito personale 12.000 euro. Nessuna attivita' d'impresa.

Soluzione: Piano del Consumatore con proposta di pagamento del 25% dei debiti (8.500 euro totali) in 5 anni a rate di circa 142 euro/mese. I debiti residui (25.500 euro) vengono cancellati definitivamente all'omologazione e al termine del piano.

4. Come funziona il Piano del Consumatore: le fasi

Fase	Descrizione
1. Contatto OCC	Il debitore si rivolge a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) iscritto al Ministero della Giustizia. Viene nominato un Gestore della crisi abilitato.
2. Raccolta documenti	Si raccolgono: estratti conto, cartelle esattoriali, contratti di prestito, buste paga/cedolini pensione, lista completa creditori con importi.
3. Redazione piano	Il Gestore redige la relazione tecnica e il piano: proposta di pagamento sostenibile (anche parziale) con tempi e modalita' definiti.
4. Deposito al Tribunale	La domanda viene depositata telematicamente. Dal deposito scatta la sospensione automatica di pignoramenti e azioni esecutive.
5. Omologazione	Il giudice verifica la fattibilita' del piano. Non serve il voto dei creditori (a differenza del Concordato Minore): decide il giudice.
6. Esecuzione	Il debitore esegue il piano rispettando le rate.
7. Esdebitazione	Al termine, tutti i debiti residui non soddisfatti vengono cancellati definitivamente.

Novita' D.Lgs. 136/2024: tutela della prima casa

Con il Correttivo Ter, il debitore puo' continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario sulla prima casa secondo il piano originario. Non rischia piu' di perdere l'abitazione principale per il solo fatto di accedere alla procedura.

Inoltre, e' ora possibile una moratoria fino a 2 anni per i creditori privilegiati prima di iniziare i pagamenti.

PARTE B

Concordato Minore

Artt. 74-83 CCII | Per commercianti, negozianti, partite IVA, lavoratori autonomi

5

5. Il Concordato Minore: cos'è e a chi si applica

Il Concordato Minore è lo strumento del Codice della Crisi pensato per chi ha debiti derivanti da un'attività imprenditoriale o professionale: commercianti, artigiani, negozianti, titolari di partita IVA, lavoratori autonomi, imprenditori agricoli, ex imprenditori con debiti residui d'impresa.

È lo strumento giusto per chi ha un negozio che non va bene, debiti con l'Agenzia delle Entrate per IVA o IRPEF da attività, contributi INPS arretrati, debiti con fornitori, affitti del locale commerciale non pagati, leasing su attrezzature.

Requisiti soggettivi (tutti obbligatori):

- Essere uno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII: professionista, imprenditore minore (sotto le soglie del fallimento), imprenditore agricolo, start-up innovativa, oppure qualsiasi debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ordinaria;
- NON essere un consumatore puro (i debiti devono essere almeno in parte di natura imprenditoriale/professionale);
- Trovarsi in stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza);
- Non aver beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti;
- Non aver commesso atti fraudolenti a danno dei creditori.

Chi rientra tra gli 'imprenditori minori' (sotto-soglia)?

Si è imprenditori minori se nei tre esercizi precedenti si rispettano TUTTE queste condizioni:

- Attivo patrimoniale annuo: non superiore a 300.000 euro
- Ricavi annui: non superiori a 200.000 euro
- Debiti complessivi: non superiori a 500.000 euro

La stragrande maggioranza dei piccoli negozi, bar, ristoranti, artigiani, commercianti al dettaglio rientra in queste soglie e può accedere al Concordato Minore.

6. Il caso del negozio in crisi: debiti e Covid

È uno dei casi più comuni e più dolorosi: un commerciante, un ristoratore, un artigiano che ha accumulato debiti negli anni di crisi economica, aggravati dal periodo Covid, e che ora si trova con un peso insostenibile di cartelle esattoriali, contributi non pagati, fornitori insoluti.

Debiti tipici di un negozio in crisi:

- IVA arretrata non versata (il debito piu' comune): si accumula quando il negozio incassa ma non riesce a versare l'IVA al fisco;
- IRPEF da attivita': tasse sul reddito d'impresa non pagate;
- Contributi INPS arretrati (gestione commercianti o artigiani);
- Cartelle Agenzia Entrate-Riscossione con sanzioni e interessi;
- Debiti con fornitori e grossisti;
- Affitti arretrati del locale commerciale;
- Rate di leasing su attrezzature o veicoli;
- Fidejussioni e garanzie prestate per i debiti del negozio;
- Eventuali prestiti bancari contratti per la gestione dell'attivita'.

Il Covid come causa non colpevole

Il D.L. 23/2020 (Decreto Liquidita') e i successivi provvedimenti emergenziali riconoscono che la crisi da Covid e' una causa di forza maggiore. Nei procedimenti di sovraindebitamento, il giudice tiene conto delle cause dell'indebitamento per valutare l'assenza di colpa grave.

Un commerciante che ha chiuso per i lockdown, perso clienti, subito restrizioni obbligatorie e accumulato debiti per sopravvivere NON e' in colpa grave. La crisi pandemica e' una circostanza oggettiva che giustifica pienamente l'accesso al Concordato Minore.

E' importante documentare bene: bilanci pre e post Covid, estratti conto del periodo, comunicazioni di chiusura forzata, cali di fatturato dimostrabili.

7. Cosa prevede il Concordato Minore: le due varianti

Il Concordato Minore puo' strutturarsi in due modi fondamentali, a seconda se l'attivita' e' ancora in corso o gia' chiusa:

Variante	Come funziona
Concordato in CONTINUITA' (attivita' ancora aperta)	Il commerciante/artigiano propone di continuare l'attivita' e di pagare i creditori con i proventi futuri dell'impresa. E' la soluzione per chi vuole tenere aperto il negozio e ripartire. Il piano si basa sui ricavi attesi dell'attivita'.
Concordato con APPORTO ESTERNO (attivita' chiusa o senza ricavi)	Se l'attivita' e' gia' chiusa o non genera abbastanza reddito, e' possibile accedere comunque portando risorse esterne: denaro da un familiare, liquidazione del TFR, vendita di un bene, contributo di un terzo. Le risorse esterne devono aumentare in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione.

Esempio reale: Trib. Napoli 14 gennaio 2026 - Professionista con Partita IVA

Un consulente con partita IVA in crisi ha proposto un concordato minore in continuita' con debiti complessivi elevati. Il piano prevedeva: pagamento integrale delle spese prededucibili, 21,5% ai creditori privilegiati (fisco/INPS) e 15% ai creditori chirografari (fornitori), in 60 mesi.

Il Tribunale ha omologato il piano. Il professionista ha potuto continuare a lavorare, generare reddito e pagare i creditori in modo sostenibile, invece di chiudere tutto e perdere ogni prospettiva. I debiti residui vengono cancellati al termine del piano.

8. I debiti fiscali nel Concordato Minore

A differenza del piano del consumatore, nel Concordato Minore e' possibile includere e ristrutturare TUTTI i debiti fiscali legati all'attivita' d'impresa o professionale.

7

Tipo di debito fiscale	Come viene trattato nel Concordato Minore
IVA arretrata	Inclusa e falcidiabile. Grazie alla sentenza Corte Cost. n. 245/2019 e al CCII, l'IVA puo' essere pagata parzialmente se la proposta e' piu' conveniente della liquidazione.
IRPEF da attivita' d'impresa o professionale	Inclusa e falcidiabile. Si propone una percentuale sostenibile in relazione ai redditi futuri o alle risorse disponibili.
Contributi INPS (gestione commercianti/artigiani)	Inclusi. Possono essere ridotti e dilazionati nel piano.
Cartelle ADER con sanzioni e interessi	Incluse. Le sanzioni e gli interessi sono spesso la parte piu' consistente: sono integralmente falcidiabili, il capitale puo' essere ridotto.
IRAP	Inclusa e trattabile come gli altri tributi.
Debiti contributivi INAIL	Inclusi nel piano.

Il cram-down fiscale: quando il fisco non vota a favore

Se l'Agenzia delle Entrate o l'INPS votano contro il piano, ma la proposta e' piu' conveniente per loro rispetto alla liquidazione dei beni del debitore, il giudice puo' omologare il concordato lo stesso (cosiddetto 'cram-down' fiscale). Questo e' uno strumento fondamentale per chi ha debiti fiscali elevati e l'Erario e' il creditore principale.

Il D.Lgs. 136/2024 ha reso piu' rigorosi i criteri per il cram-down, richiedendo che la proposta sia concretamente piu' vantaggiosa della liquidazione e ben documentata nella relazione dell'OCC.

9. Le fasi del Concordato Minore

Fase	Descrizione
1. OCC e Gestore	Come per il piano del consumatore, ci si rivolge a un OCC. Il Gestore della crisi assiste nella costruzione del piano.
2. Raccolta documenti	Bilanci ultimi 3 anni, dichiarazioni fiscali, elenco completo creditori (fisco, INPS, fornitori, banche), estratti conto, contratti di locazione, elenco beni.

3. Piano e proposta	Il Gestore redige il piano con la proposta di soddisfacimento per ciascun creditore. Il contenuto e' libero ma deve essere specifico su tempi, modalita' e percentuali.
4. Deposito e misure protettive	Deposito al Tribunale. Stop immediato a pignoramenti, azioni esecutive, fermi amministrativi sulle attrezzature o sui veicoli aziendali.
5. Voto dei creditori	A differenza del piano del consumatore, nel concordato minore i creditori VOTANO. Serve l'approvazione della MAGGIORANZA dei crediti ammessi al voto (non per teste, ma per valore dei crediti).
6. Omologazione	Il giudice omologa il concordato approvato. In caso di opposizione del fisco, puo' omologare ugualmente (cram-down) se il piano e' conveniente.
7. Esecuzione ed esdebitazione	Eseguito il piano, i debiti residui vengono cancellati. Il commerciante riparte libero da debiti.

10. Negozio chiuso: imprenditore cessato

Cosa succede se il negozio e' gia' stato chiuso al momento in cui si decide di affrontare i debiti? La risposta e' positiva: il Concordato Minore e' accessibile anche all'ex imprenditore la cui attivita' risulta gia' cessata e cancellata dal Registro delle Imprese.

Il Tribunale di Ancona (aprile 2025) ha ammesso al concordato minore un soggetto gia' imprenditore individuale con attivita' cessata da oltre un anno, valorizzando la 'soggettivita' residua' del debitore e la natura prevalentemente imprenditoriale dei debiti.

Regola pratica: consumatore o concordato minore dopo la chiusura del negozio?

Se i debiti da negozio/attivita' sono la parte PREVALENTE: Concordato Minore (artt. 74-83 CCII), anche se il negozio e' gia' chiuso.

Se i debiti da negozio sono una parte MINIMA rispetto ai debiti personali (es. piccolo fornitore non pagato di 500 euro su un debito totale di 40.000 euro di prestiti personali): possibile accesso al Piano del Consumatore secondo la giurisprudenza recente (Trib. Trani 2023).

In caso di debiti MISTI di importo paragonabile (in parte personali, in parte d'impresa): Concordato Minore, che e' la procedura piu' ampia e comprensiva.

11. Confronto tra le due procedure

Caratteristica	Piano del Consumatore	Concordato Minore
Per chi	Persone fisiche con debiti personali/familiari	Commercianti, artigiani, partite IVA, imprenditori minori
Debiti ammessi	Solo debiti personali (prestiti, mutuo casa, IRPEF da lavoro, IMU privata)	Tutti i debiti d'impresa: IVA, INPS, fornitori, affitto negozio, banche, leasing
Voto creditori	NON necessario: decide il giudice	Si': serve la maggioranza dei crediti ammessi
Cram-down fiscale	Non applicabile (debiti non fiscali d'impresa)	Si': il giudice puo' omologare anche contro il voto del fisco
Prima casa	Protetta: mutuo continua secondo piano originario	Protetta se non e' un bene aziendale
Attivita' in corso	Non rilevante (non c'e' attivita' d'impresa)	Puo' proseguire: e' la base del concordato in continuita'
Esdebitazione	Si', al termine del piano	Si', al termine del piano

9

12. Alternative: Liquidazione Controllata ed Esdebitazione Incapiente

Procedura	Descrizione e quando si usa
Liquidazione Controllata (artt. 268 ss. CCII)	Se il debitore non ha risorse per un piano ne' per un concordato ma ha beni liquidabili (es. un immobile, un'auto, attrezzature). I beni vengono liquidati sotto il controllo del Tribunale e il ricavato va ai creditori. Al termine, i debiti residui vengono cancellati. Accessibile sia dal consumatore che dall'imprenditore.
Esdebitazione del Sovraindebitato Incapiente (art. 283 CCII)	Per chi non ha nulla: nessun reddito oltre il minimo vitale, nessun bene da liquidare. E' possibile ottenere la cancellazione di tutti i debiti in una sola istanza (una sola volta nella vita). Il giudice verifica l'assenza di dolo e la situazione di totale incapacienza. E' l'ultima ancora di salvezza per i casi piu' gravi.

13. Riepilogo normativo

Norma	Contenuto
L. n. 3/2012	Prima legge sul sovraindebitamento (ora assorbita nel CCII).
D.Lgs. n. 14/2019 (CCII)	Codice della Crisi: disciplina organica, in vigore dal 15 luglio 2022.

D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo Ter)	In vigore dal 28 settembre 2024: tutela prima casa, moratoria 2 anni, accesso OCC a banche dati, cram-down piu' rigoroso.
D.M. n. 202/2014	Requisiti di iscrizione e formazione (40 ore) per Gestori della crisi e OCC.
Art. 67-73 CCII	Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Art. 74-83 CCII	Concordato Minore per imprenditori, commercianti, partite IVA.
Art. 268 ss. CCII	Liquidazione controllata del sovraindebitato.
Art. 283 CCII	Esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
Corte Cost. n. 245/2019	Ammessa la falcidia dell'IVA nelle procedure da sovraindebitamento.

*Documento redatto con riferimento alla normativa vigente aggiornata al D.Lgs. 136/2024 (settembre 2024)
Per ogni situazione specifica e' indispensabile rivolgersi a un OCC o a un professionista abilitato.*